



comune di
PRATO

Regolamento della partecipazione

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 24.01.2002

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 75 del 04.06.2002

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 111 del 16.12.2010

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 4 del 13.01.2022

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 49 del 22.04.2024

Indice

TITOLO I: CONCETTI FONDAMENTALI	4
<i>Articolo 1: Oggetto del regolamento.</i>	4
<i>Articolo 2: Principi.</i>	4
TITOLO II: ISTANZE E PETIZIONI	4
<i>Articolo 3: Istanze</i>	4
<i>Articolo 4: Petizioni</i>	5
TITOLO III: CONSULTE ED ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	6
<i>Articolo 5: Istituzione delle Consulte</i>	6
<i>Articolo 6: Albo delle Associazioni</i>	6
<i>Articolo 7: Domande di registrazione nell'Albo</i>	7
<i>Articolo 8: Esame delle domande</i>	7
<i>Articolo 9: Costituzione delle Consulte</i>	8
<i>Articolo 10: Organi delle Consulte</i>	8
<i>Articolo 11: Elezione degli organi delle Consulte</i>	8
<i>Articolo 12: Compiti e funzioni delle Consulte</i>	9
<i>Articolo 13: Funzionamento delle Consulte</i>	9
TITOLO IV – PROCESSI PARTECIPATIVI.....	10
<i>Articolo 14: Iniziativa pubblica di promozione del processo partecipativo</i>	10
<i>Articolo 15: Proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.</i>	10
<i>Articolo 16. Istituzione dell'assemblea</i>	10
<i>Articolo 17. Attivazione della proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo: provvedimenti della Giunta.</i>	11
<i>Articolo 18: Funzionamento dell'assemblea.</i>	11
<i>Articolo 19: Esito dei processi partecipativi.</i>	11
TITOLO V: CARTE DEI DIRITTI DEI CITTADINI.....	12
<i>Articolo 20: Adozione</i>	12
<i>Articolo 21: Forme di tutela</i>	12
<i>Articolo 22: Diffusione</i>	12
TITOLO VI: CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	13
<i>Articolo 23: Forme di consultazione</i>	13
TITOLO VII: REFERENDUM CONSULTIVO	13
<i>Articolo 24: Oggetto</i>	13
<i>Articolo 25: Promotori del referendum</i>	13
<i>Articolo 26: Oggetto del referendum</i>	13
<i>Articolo 27: Caratteristiche del quesito referendario</i>	14
<i>Articolo 28: Limitazioni</i>	14
<i>Articolo 29: Comitato Promotore</i>	14
<i>Articolo 30: Presentazione della proposta di referendum</i>	14
<i>Articolo 31: Commissione per i referendum – modalità di funzionamento</i>	15
<i>Articolo 32: Giudizio di ammissibilità</i>	15

<i>Articolo 33: Firme dei sottoscrittori</i>	16
<i>Articolo 34: Autenticazione delle firme</i>	16
<i>Articolo 35: Accertamento dei requisiti</i>	17
<i>Articolo 36: Indizione del referendum</i>	17
<i>Articolo 37: Data di svolgimento del referendum</i>	17
<i>Articolo 38: Comitati di sostegno</i>	17
<i>Articolo 39: Pubblicizzazione del referendum</i>	18
<i>Articolo 40: Attività e spazi di propaganda</i>	18
<i>Articolo 41: Partecipanti al referendum</i>	18
<i>Articolo 42: Registro dei votanti</i>	18
<i>Articolo 43: Numero e ubicazione dei seggi elettorali</i>	19
<i>Articolo 44: Composizione delle sezioni elettorali</i>	19
<i>Articolo 45: Schede per la votazione</i>	19
<i>Articolo 46: Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici</i>	19
<i>Articolo 47: Insediamento dei seggi</i>	20
<i>Articolo 48: Operazioni di voto e spoglio delle schede</i>	20
<i>Articolo 49: Verifica dei risultati</i>	20
<i>Articolo 50: Proclamazione del risultato</i>	21
<i>Articolo 51: Rinvio</i>	21
TITOLO VIII: OSSERVATORIO	21
<i>Articolo 52: Osservatori Civici</i>	21
<i>Articolo 53: Istituzione di un Osservatorio Civico su iniziativa pubblica</i>	21
<i>Articolo 54: Istituzione di un Osservatorio su istanza di cittadini e/o di realtà locali</i>	22
<i>Articolo 55: Composizione dell'Osservatorio</i>	22
<i>Articolo 56: Funzionamento dell'Osservatorio</i>	23
<i>Articolo 57: Compiti dell'Osservatorio</i>	23
<i>Articolo 58: Esito dell'Osservatorio</i>	24
TITOLO IX: NORMA FINALE	24
<i>Articolo 59: Norma finale</i>	24

TITOLO I: CONCETTI FONDAMENTALI

Articolo 1: Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, nel rispetto degli artt. 1, 3 e 118 della Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune di Prato, disciplina le forme di partecipazione popolare e le modalità attuative dei processi partecipativi dei cittadini all'amministrazione locale.

Articolo 2: Principi.

1. L'Amministrazione comunale e i cittadini collaborano al perseguimento dell'interesse generale nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in attuazione del principio della reciproca collaborazione.

2. Per consentire una partecipazione attiva ed efficace da parte dei cittadini, l'Amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini la massima trasparenza documentale e informativa, nonché la disponibilità di spazi e strutture che siano utili all'esercizio efficace della partecipazione popolare.

3. L'Amministrazione comunale favorisce, in modo approfondito, la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo del regolamento della partecipazione dei cittadini, attraverso la pubblicazione dello stesso in una specifica sezione informativa del sito istituzionale.

4. I processi attivati inerenti all'applicazione del regolamento della partecipazione sono inserite, a cura dell'Amministrazione Comunale, in apposito elenco nella sezione informativa del sito istituzionale e sono consultabili on line da chiunque, senza necessità di preventiva registrazione.

5 Il diritto di attivare un processo partecipativo spetta a tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità che:

a) siano residenti nel Comune di Prato e abbiano compiuto 18 anni di età;

b) residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di lavoro;

6 I soggetti di cui al comma precedente possono agire come singoli individui, oppure in rappresentanza di enti morali (es., associazioni, comitati, etc.), ancorché privi di personalità giuridica.

7 I vincoli sopra riportati non si applicano alla partecipazione ai processi attivati.

TITOLO II: ISTANZE E PETIZIONI

Articolo 3: Istanze

1 L'istanza è l'istituto attraverso il quale i cittadini rivolgono agli organi dell'Amministrazione comunale una richiesta scritta riguardante materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza, ancorché inerenti ad una specifica comunità locale, per conoscere le azioni che l'Amministrazione intende porre in essere su una determinata questione.

2 L'istanza può essere presentata come richiesta di sole informazioni o per sollecitare l'avvio di un procedimento.

3 Non possono essere presentate istanze per le seguenti materie:

- Bilancio comunale, relative variazioni e consuntivo;
- Provvedimenti concernenti imposizioni di tributi e determinazioni di tariffe;
- Disciplina delle assunzioni di personale, organizzazione e valutazione del personale funzionamento degli uffici, dotazione organica e relative variazioni.

4 L'istanza è presentata con apposito modulo reso disponibile dall'Amministrazione ed è indirizzata al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale e può essere sottoscritta, senza autenticazione, da uno o più soggetti.

5 L'istanza deve essere consegnata al Protocollo Generale del Comune in uno dei seguenti modi:

- a mano.
- a mezzo mail PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune di Prato.
- tramite raccomandata postale.

e deve contenere in modo chiaro e completo:

1. Generalità dell'istante/i, indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo pec e/o mail e l'indicazione della persona a cui deve essere indirizzata la risposta e a quale recapito.
2. L'indicazione della motivazione dell'istanza deve essere espressa in modo chiaro e puntuale, specificando se l'istanza tende ad ottenere informazioni o l'avvio di un procedimento.

6 Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale da comunicazione scritta dell'esito al/ai presentatore/i dell'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Protocollo Generale.

7 Nel caso di istanza tendente ad ottenere l'avvio di un procedimento, l'Amministrazione valuta la fondatezza delle motivazioni e ne comunica l'esito in forma scritta agli istanti, con indicazione dei provvedimenti che saranno adottati ed i tempi previsti per la conclusione del procedimento.

8 Nel rispetto del principio della leale collaborazione, il riscontro all'istanza presentata sarà autosufficiente, dunque corredato di ogni documento eventualmente d'interesse, e non farà riferimento a documentazione non allegata o a risposte fornite in altre sedi (es., durante una seduta del Consiglio Comunale).

Articolo 4: Petizioni

1 La petizione dei cittadini è il mezzo attraverso il quale i cittadini possono esprimere una richiesta all'Amministrazione comunale su una determinata questione o proposta. Le petizioni devono rappresentare comuni necessità e mai casi personali.

2 Non possono essere presentate petizioni per le seguenti materie:

- Bilancio comunale, relative variazioni e consuntivo;
- Provvedimenti concernenti imposizioni di tributi e determinazioni di tariffe;
- Disciplina delle assunzioni di personale, organizzazione e valutazione del personale funzionamento degli uffici, dotazione organica e relative variazioni.

3 La petizione è presentata con specifico modulo reso disponibile dall'Amministrazione ed è indirizzata al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale e deve essere consegnata al Protocollo Generale del Comune in uno dei seguenti modi:

- a mano.
- a mezzo mail PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune di Prato.
- tramite raccomandata postale.

Deve avere ad oggetto una sola questione, espressa in modo chiaro e puntuale, e contenere in modo completo:

- Generalità dell'istante/i,
- indirizzo di residenza,
- recapito telefonico ed eventuale indirizzo mail con indicazione della persona a cui devono essere indirizzate le comunicazioni.

4 Per essere considerata "petizione", deve essere sottoscritta, con le modalità indicate al comma successivo, da almeno 300 (trecento) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, essere residenti nel territorio comunale o in altri Comuni ma che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di lavoro. Ove non rechi il numero minimo di sottoscrizioni sopra indicato, ovvero dalle

verifiche di cui al comma successivo il numero di sottoscrizioni valide risulti inferiore a trecento, verrà considerata istanza e trattata secondo quanto stabilito al precedente art. 3.

5. Le firme devono essere raccolte su fogli, riportanti ciascuno il testo completo della petizione. Ogni firma deve essere accompagnata dall'indicazione completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dagli estremi del documento d'identità, onde consentire la verifica della capacità di sottoscrizione. Per la compilazione della petizione, è necessario scaricare uno specifico modulo nella sezione informativa apposita del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio effettua le verifiche in tema di ammissibilità della petizione, accertando, in relazione alle sottoscrizioni, la presenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune.

7. Nel caso in cui la petizione non possieda i requisiti di ammissibilità il Presidente del Consiglio provvede a darne comunicazione ai presentatori, specificandone i motivi. Nel caso in cui la petizione venga dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio trasmette la petizione stessa all'Assessorato competente per materia, ed al Presidente della competente Commissione Consiliare, il quale è tenuto a convocare la Commissione entro i successivi sessanta giorni, invitando alla seduta una delegazione dei presentatori della petizione, composta da un massimo di tre persone, con diritto di intervento nel corso della seduta stessa. Il parere della Commissione Consiliare competente viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, il quale decide in merito all'eventuale comunicazione dell'esito della petizione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

8. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale sono comunque tenuti a rispondere alla petizione, inviando la risposta al soggetto indicato al precedente comma 4.3.

9. Le petizioni per le quali, dopo l'esposizione in Commissione o in Consiglio comunale, si riscontrano posizioni convergenti tra Amministrazione e presentatori, sono da considerarsi definite. Delle conclusioni condivise raggiunte sarà redatto verbale in forma breve sottoscritto dal Presidente della Commissione o del Consiglio Comunale, nonché dal soggetto di cui al comma 4.3. In ogni caso, anche se non si riscontrano posizioni convergenti, verrà redatto verbale in forma breve sottoscritto dal Presidente della Commissione o del Consiglio Comunale, nonché dal soggetto di cui al comma 4.3.

Tali conclusioni vengono trasmesse, a cura del Presidente della Commissione Consiliare, agli Assessori competenti per materia.

TITOLO III: CONSULTE ED ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 5: Istituzione delle Consulte

1. Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto comunale, sono istituiti, con delibera di Consiglio Comunale, organismi di partecipazione popolare, denominati "Consulte", secondo il numero e le competenze stabilite per le Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale, analogamente a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso.

2. Dell'istituzione delle Consulte verrà data informazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione medesima presso le Associazioni e favorire la richiesta di partecipazione alle Consulte stesse.

3. Alla costituzione di ogni singola Consulta si procede solo se vi siano almeno tre Associazioni che hanno chiesto di aderirvi con le modalità previste nei successivi articoli.

Articolo 6: Albo delle Associazioni

1. Ai fini della costituzione delle Consulte, è istituito, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale – che lo gestisce – l'Albo delle Associazioni. L'Albo è articolato in sezioni omogenee di attività ed interesse.

2. Possono richiedere la registrazione nell'Albo esclusivamente le associazioni che:

- abbiano sede e operino nel territorio del Comune di Prato;
- sebbene non abbiano sede principale nel territorio del Comune di Prato, tuttavia vi operino tramite organismi o sedi decentrate;
- non abbiano fini di lucro;
- non siano movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici;
- non abbiano lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo associativo in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio con periodicità almeno annuale provvede a verificare la permanenza dei requisiti relativamente alle Associazioni iscritte all'Albo, disponendone la cancellazione in caso di venir meno dei requisiti medesimi.

Articolo 7: Domande di registrazione nell'Albo

1. Le domande di registrazione nell'Albo - compilate secondo il modello disponibile nella sezione informativa apposita del sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – devono essere sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante dell'associazione, sono indirizzate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

2. Le domande devono, comunque, contenere:

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'associazione;
- b) le generalità del Presidente o del legale rappresentante dell'associazione;
- c) la dichiarazione, pena l'esclusione, che l'associazione si trova nelle condizioni previste dal comma 2 del precedente articolo 6;
- d) la specificazione del settore o dei settori di attività dell'associazione;
- e) la specificazione della Consulta di cui l'associazione intende far parte; nel caso di associazioni che operino in più settori, esse possono chiedere di far parte di più Consulte, corrispondenti ai settori di attività dichiarati;
- f) l'impegno dell'associazione a garantire una presenza continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo dell'associazione stessa, ferma restando la facoltà di delega ad altra persona.;
- g) la dichiarazione che la richiesta di registrazione nell'Albo e di partecipazione alle Consulte, ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità pratese;
- h) la specifica accettazione che il venir meno dei requisiti previsti dal comma 2 del precedente articolo 6 e/o il mancato rispetto degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 comporta, per l'associazione, l'esclusione dall'Albo delle Consulte e, per i suoi rappresentanti designati la decadenza dalle cariche di cui al successivo articolo ; è facoltà dell'associazione esclusa ricorrere al Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione il Consiglio Comunale decide inappellabilmente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto dell'associazione, o dell'atto costitutivo, o dell'accordo associativo e l'elenco delle cariche sociali, con i relativi nominativi.

Articolo 8: Esame delle domande

1. Le domande vengono esaminate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che ne verifica la regolarità, provvedendo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta:

- in caso di sussistenza dei requisiti, all'iscrizione dell'associazione all'Albo, inserendo l'Associazione nella/e Consulta/e di riferimento;

- in caso di mancanza di uno o più requisiti, al rigetto della richiesta.

2. L'Ufficio di Presidenza è comunque tenuto a comunicare all'associazione l'esito dell'istruttoria in merito alla richiesta presentata.

Articolo 9: Costituzione delle Consulte

1. Solo le associazioni previamente registrate nell'Albo possono far parte delle Consulte, mediante la designazione di propri rappresentanti, nel numero massimo di due in ogni Consulta nella quale sono state inserite.

2. I Consiglieri comunali di Prato non possono essere designati quali rappresentanti delle associazioni nelle Consulte.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, ricevuti da ogni associazione i nominativi dei rappresentanti designati, provvede alla costituzione ufficiale delle Consulte. A tale scopo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale cura la predisposizione e la tenuta di un apposito registro nel quale verranno annotati i nominativi dei componenti le Consulte e le cariche di cui al successivo articolo 10.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale provvede, inoltre, al tempestivo aggiornamento del registro ogniqualvolta si verifichi una variazione nella composizione di una Consulta o nell'attribuzione delle cariche.

Articolo 10: Organi delle Consulte

1. Sono organi delle Consulte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante.

2. Il Presidente dirige e coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed all'esterno; il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente; il Segretario verbalizzante cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta.

3. Gli Organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili; essi, inoltre, restano in carica fino alla nomina dei successori e, comunque, per non più di sessanta giorni dalla loro scadenza.

4. Viget il divieto di cumulo delle cariche, sia all'interno della stessa Consulta, sia in Consulte diverse.

5. La partecipazione a tali organismi è a titolo gratuito ed è escluso ogni rimborso spese.

6. L'Assessore competente per materia è membro di diritto della Consulta, fermo restando che il Sindaco ed ogni Assessore hanno facoltà di intervenire alle riunioni delle Consulte, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

7. Alle sedute delle Consulte possono essere invitati dipendenti dell'Amministrazione comunale, i quali sono tenuti a partecipare alle sedute, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti ai quali sono ordinariamente assegnati nei rispettivi uffici.

Articolo 11: Elezione degli organi delle Consulte

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, convoca e presiede le riunioni delle Consulte relative sia alla prima elezione degli organi, sia al loro rinnovo biennale, provvedendo, inoltre, ad ogni altra incombenza organizzativa connessa.

2. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante della Consulta avviene, di norma, nella prima seduta dopo l'avvenuta costituzione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; se tale maggioranza non viene raggiunta da nessuno dei candidati, si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto; se neppure in tale occasione si perviene all'elezione, si procede a successiva votazione e risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza semplice dei partecipanti al voto; a parità di numero di voti, viene eletto il più anziano d'età.

3. Le votazioni per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante della Consulta si possono svolgere contestualmente ma su schede separate; ogni componente può esprimere un solo voto per ciascuna votazione.

Articolo 12: Compiti e funzioni delle Consulte

1. Le Consulte, quali organismi di partecipazione, hanno funzioni propositive e consultive relativamente alle tematiche che rientrano nelle materie di loro competenza.

2. Le Consulte vengono, di norma, preventivamente interpellate dall'Amministrazione Comunale, tramite i propri organi, mediante la richiesta di espressione di pareri, specie quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale e relativi alla programmazione amministrativa.

3. I pareri resi dalla Consulte, entro il termine fissato dall'organo richiedente, non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione

4. Gli organi dell'Amministrazione Comunale, per i fini stabiliti ai commi precedenti, possono disporre la convocazione, singola o collettiva, dei Presidenti delle Consulte o di loro delegati.

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'invio alle Consulte di atti o documenti stabilendo, se del caso, un termine entro il quale devono essere espressi i pareri di cui al precedente comma 3.

6. Le Consulte si riuniscono autonomamente, sulle materie di loro competenza, per iniziativa del Presidente o quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti assegnati. La seduta ordinaria si tiene almeno una volta l'anno per definire la programmazione delle attività della Consulta e per esaminare il consuntivo dell'anno precedente.

7. Le Consulte svolgono anche riunioni congiunte in caso di argomenti trasversali alle competenze delle Consulte stesse.

8. Le riunioni previste ai commi precedenti possono avvenire anche in modalità telematica

9. Le Consulte possono chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalle norme sull'accesso agli atti, di acquisire atti, documenti o informazioni ritenuti utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.

10. Ogni Consulta, sulle materie di propria competenza, può presentare istanze o petizioni indirizzandole, secondo i casi, al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale. In tali casi, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 2,3, e 4 del presente regolamento.

11. Le Consulte, secondo quanto stabilito dall'articolo 43 dello Statuto, possono presentare, nelle materie di loro competenza, proposte per l'adozione di carte dei diritti dei cittadini.

Articolo 13: Funzionamento delle Consulte

1. Le sedute delle Consulte sono sempre pubbliche.

2. Le Consulte possono assumere le loro decisioni anche mediante votazioni adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le decisioni possono essere assunte anche mediante votazioni segrete, purché ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei componenti assegnati.

4. Le sedute ordinarie delle Consulte vengono convocate, dal Presidente, con avviso scritto da consegnare ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere la specificazione della data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli argomenti da discutere. In casi di estrema urgenza la Consulta può essere convocata anche per le vie brevi e con un preavviso di 24 ore.

5. Della seduta della Consulta viene redatto un verbale sommario a cura del Segretario verbalizzante il quale, inoltre, cura la predisposizione e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le Consulte fanno riferimento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed alle strutture ed al personale del Servizio Organi Istituzionali, Servizi di supporto e Avvocatura.

TITOLO IV – PROCESSI PARTECIPATIVI

Articolo 14: Iniziativa pubblica di promozione del processo partecipativo

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme di democrazia partecipativa, attraverso il modello del confronto, intendendo la partecipazione come un processo atto a mettere in relazione i vari interessi, punti di vista e proposte dei cittadini.

2. La Giunta Comunale, su iniziativa dell'Assessorato competente in materia di partecipazione, può decidere l'attivazione di un processo partecipativo su decisioni da assumere in relazione a progetti, programmi e tavoli tematici complessi, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà locali, portatori di interessi diffusi sulla materia da decidere.

3. Il processo partecipativo può altresì essere attivato su mozione approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale ed inviata alla Giunta Comunale per l'attivazione del processo.

Articolo 15: Proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.

1. L'attivazione di un processo partecipativo può essere altresì proposto anche su istanza di cittadini e/o delle realtà locali, portatori di interessi diffusi. In tal caso la proposta va inoltrata all'Assessorato competente in materia di partecipazione che la esamina e, verificatane la conformità ai sensi del successivo comma 2, la inoltra alla Giunta Comunale per la sua eventuale attivazione.

2. L'istanza di proposta deve contenere:

- a) l'oggetto o la materia di interesse diffuso del processo partecipativo;
- b) le fasi sommarie, i tempi indicativi comunque non superiori a 90 giorni decorrenti dalla eventuale data di deliberazione di cui all'articolo 17, e le modalità nelle quali il processo partecipativo dovrà celebrarsi al fine di addivenire ad una proposta definitiva

Articolo 16. Istituzione dell'assemblea

1. La Giunta Comunale, entro tre sedute dalla data di attivazione del processo partecipativo di iniziativa pubblica, convoca una assemblea sull'argomento invitando tutte le realtà locali ed i cittadini interessati a partecipare. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.

2. Nel caso invece di processo partecipativo proposto su istanza di cittadini e/o realtà locali, i soggetti proponenti devono essere convocati dall'Assessorato competente in materia di partecipazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica, in modo da consentire ad altri cittadini e realtà locali eventualmente interessate di presentare integrazioni e/o modificazione alla proposta originaria e di iscriversi al processo partecipativo.

3. Nel corso della prima riunione si procede all'istituzione dell'assemblea, ovvero del consesso dei soggetti partecipanti che dovranno confrontarsi per esprimere una proposta definitiva alla Giunta comunale e alla nomina di un referente responsabile del processo scelto all'interno del gruppo proponente.

4. Della formalizzazione della proposta avvenuta nel corso della prima riunione, dell'istituzione dell'assemblea intesa come l'individuazione del consesso dei soggetti partecipanti e della nomina del referente responsabile del processo dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale a cura del referente responsabile del processo stesso.

5. Della seduta della prima riunione e di ogni altra seduta dell'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale a cura del referente responsabile del processo o di persona di sua fiducia. Ai fini di quanto disposto all'articolo

18, nel verbale di ogni seduta dell'assemblea dovrà farsi menzione delle presenze dei cittadini e dei singoli partecipanti delle realtà locali.

6. Le riunioni e le sedute dell'assemblea possono avvenire anche in modalità telematica.

Articolo 17. Attivazione della proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo: provvedimenti della Giunta.

1. La Giunta Comunale, nella prima seduta utile, prende atto della proposta comunicata ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente e, sulla base delle proprie competenze e del proprio sindacato politico, si pronuncia sulla ammissibilità della stessa attivando o meno il processo partecipativo.

2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, la Giunta Comunale:

- a) si impegna a non adottare provvedimenti che riguardino il procedimento oggetto del processo partecipativo in corso;
- b) fissa il termine ultimo di comunicazione della proposta definitiva a cura del referente responsabile con facoltà di fissare un termine più ampio di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14, comunque non superiore a 240 giorni;
- c) comunica la propria decisione al referente responsabile e alla cittadinanza con la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.

Articolo 18: Funzionamento dell'assemblea.

1. L'assemblea dovrà esprimere la propria proposta definitiva, adottata dalla maggioranza dei partecipanti al processo partecipativo, entro i termini accordati dalla Giunta Comunale al processo stesso.

2. All'interno dell'assemblea, hanno diritto ad esprimere il proprio voto sulla proposta definitiva quei cittadini che abbiano preso parte ad almeno il 60% degli incontri. Nell'ambito delle realtà locali hanno diritto di voto i singoli partecipanti.

3. L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assessorato competente, fornirà ogni supporto necessario per il funzionamento dei processi partecipativi, anche mettendo a disposizione propri strumenti telematici e adeguate sedi per le assemblee e dibattiti per lo svolgimento degli stessi processi. Di tutte le fasi del processo partecipativo dovrà essere data comunicazione, attraverso gli strumenti di informazione, tradizionali e/o telematici.

4. Su richiesta dei soggetti promotori o su iniziativa della Giunta Comunale, potranno intervenire alle riunioni delle assemblee dirigenti o funzionari del Comune, oppure consulenti esterni, in modo da fornire ogni supporto circa la conoscenza della materia oggetto del processo partecipativo.

Articolo 19: Esito dei processi partecipativi.

1. La Giunta Comunale deve procedere all'esame della proposta definitiva comunicata dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa.

2. In caso di accoglimento della proposta, devono essere precisate nel medesimo atto le fasi e le modalità con cui l'assemblea ha determinato il processo partecipativo nonché le modalità di verifica dei risultati dello stesso processo, di concerto con i cittadini e/o le realtà locali che hanno preso parte all'assemblea.

TITOLO V: CARTE DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 20: Adozione

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione adotta le carte dei diritti dei cittadini, di cui all'articolo 43 dello Statuto, con l'obiettivo di rendere più chiari ed evidenti i diritti dei cittadini e i doveri dell'Amministrazione stessa nei rapporti reciproci, con particolare riguardo ai servizi pubblici comunali, rispetto ai quali le carte dei diritti dei cittadini devono regolare soltanto principi ed indirizzi, restando nella competenza della Giunta la regolamentazione di ogni aspetto gestionale.

2. A tale scopo, la Commissione Consiliare Permanente "Affari Istituzionali" provvede affinché:

- le carte siano redatte con il linguaggio più chiaro e comprensibile possibile;
- nella fase di predisposizione ed elaborazione di ogni bozza di carta da sottoporre al voto del Consiglio Comunale, sia prevista la consultazione e venga, comunque, assicurato il coinvolgimento dei soggetti interessati. A tal fine la Commissione si attiverà per garantire le forme di pubblicizzazione ed informazione ritenute opportune e necessarie attingendo, se del caso, ad appositi capitoli di spesa.

Articolo 21: Forme di tutela

1. Nel testo delle carte dei diritti dei cittadini adottate dal Consiglio Comunale, sia che esse abbiano come oggetto i servizi per lo svolgimento di funzioni istituzionali, sia i servizi a domanda individuale, che quelli di natura economica o che, comunque, riguardino rapporti che si instaurano tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale, devono essere previste disposizioni tali da garantire il rispetto dei seguenti principi generali:

- uguaglianza e imparzialità;
- agevole accesso, corretta informazione e partecipazione dei cittadini;
- verifica dell'efficienza, efficacia e continuità dell'azione dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, esse devono:

- 1) assicurare che vengano indicate con chiarezza le modalità di accesso e fruizione del servizio;
- 2) informare diffusamente i cittadini-utenti sugli orari di apertura e chiusura degli uffici;
- 3) garantire che i cittadini-utenti possano sempre conoscere il responsabile del procedimento e/o del servizio e l'identità dei funzionari o impiegati addetti ai rapporti con il pubblico;
- 4) prevedere, ove sia possibile, il coinvolgimento dei cittadini-utenti, anche tramite le loro associazioni, nella formazione dei procedimenti e nei loro successivi adeguamenti;
- 5) garantire che il servizio venga strutturato secondo le esigenze dei cittadini-utenti e non dell'ufficio o soggetto che eroga il servizio;
- 6) strutturare il servizio in modo tale da prevedere specifiche procedure per la verifica del gradimento del servizio stesso da parte dei cittadini-utenti, con la garanzia che le proposte di modalità di accesso e fruizione vengano opportunamente valutate e, se del caso, modificate, tenendo conto delle indicazioni e/o lamentele emerse dalla verifica;
- 7) garantire che i cittadini-utenti vengano ricevuti ed ascoltati dagli organi e dagli uffici dell'Amministrazione Comunale, previa indicazione dell'ubicazione e dei recapiti degli uffici o referenti ai quali essi possono rivolgersi.

Articolo 22: Diffusione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale curerà che alle carte dei diritti dei cittadini adottate venga assicurata la più ampia diffusione, attraverso i più idonei mezzi di comunicazione ed informazione.

TITOLO VI: CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 23: Forme di consultazione

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, dello Statuto e per le finalità ivi previste, possono promuovere, mediante adozione di apposito atto deliberativo, forme di consultazione dei cittadini.

2. Nell'atto deliberativo, di cui al precedente comma 1, devono essere precisati:

- l'oggetto ed il fine della consultazione;
- le categorie di cittadini e/o residenti che si intendono consultare;
- l'ufficio comunale incaricato dell'organizzazione complessiva del sondaggio;
- le risorse finanziarie occorrenti.

3. La Consultazione deve essere strutturata in modo tale da risultare chiara e comprensibile per chi risponde e deve contenere precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della sua restituzione all'ufficio comunale che l'ha inviata; la restituzione deve avvenire nelle forme più comode per i cittadini e/o residenti e, comunque, senza spese a loro carico.

4. L'ufficio comunale, di cui al precedente comma 2, provvede all'elaborazione della consultazione, comunicandone i risultati al Sindaco, il quale li trasmette all'organo che ha promosso la consultazione.

5. Possono essere attuate forme di consultazione di diverso tipo; l'organo che promuove la consultazione valuta l'opportunità di utilizzare altri strumenti tecnici di sondaggio e l'eventualità di affidarne l'organizzazione, l'esecuzione e l'elaborazione dei risultati a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, dotato delle adeguate capacità professionali. I risultati sono comunicati al Sindaco per la procedura prevista al precedente comma 4.

6. L'organo che ha promosso la consultazione, nel caso adotti eventuali atti o provvedimenti conseguenti, deve darne ampia diffusione pubblica, mediante i mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più idonei.

TITOLO VII: REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 24: Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, previsti dall'articolo 45 dello Statuto, che l'Amministrazione Comunale indice per consentire ai cittadini di manifestare i propri intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la città e di competenza dell'Amministrazione stessa.

Articolo 25: Promotori del referendum

1. Il referendum consultivo può essere promosso:

- dall'Amministrazione Comunale a mezzo di atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- da un apposito Comitato di cittadini designato nei modi e nelle forme di cui al successivo comma 1 dell'articolo 29 del presente Regolamento.

Articolo 26: Oggetto del referendum

1. I referendum consultivi riguardano le materie stabilite dall'articolo 46 dello Statuto, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 45.

Articolo 27: Caratteristiche del quesito referendario

1. La consultazione referendaria consiste in una proposta di adozione, modifica o revoca di una specifica decisione amministrativa.
2. Il relativo quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, tale da non provocare, nei votanti, dubbi circa l'espressione del loro voto.
3. La formulazione del quesito, inoltre, deve essere tale da non condizionare e/o indirizzare l'espressione del voto degli elettori, bensì tendente a determinarne l'univoca volontà.
4. Alla consultazione referendaria sono ammessi anche quesiti in cui gli elettori non siano soltanto chiamati a dare risposta affermativa o negativa, ma possano eventualmente scegliere tra due o più alternative poste dai proponenti.

Articolo 28: Limitazioni

1. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
2. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime tre richieste dichiarate ammissibili dalla Commissione per il referendum, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali sopravvenienti richieste.

Articolo 29: Comitato Promotore

1. Qualora il referendum consultivo sia frutto del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno duecento elettori del Comune, un Comitato promotore composto da cinque di essi, di cui uno è chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore, esercitandone la rappresentanza.
2. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore oppure attraverso modalità di sottoscrizione in via telematica.
3. Qualora sia il Consiglio Comunale a proporre il referendum, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 45 dello Statuto, nella relativa deliberazione viene stabilito il testo del quesito da sottoporre a consultazione e vengono stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione, immediatamente eseguibile, viene trasmessa al Sindaco affinché egli provveda all'indizione del referendum e a tutti gli atti conseguenti.

Articolo 30: Presentazione della proposta di referendum

1. Il Comitato promotore invia, in forma scritta, al Sindaco la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando le firme dei sottoscrittori previste al comma 1 del precedente articolo 29, e una breve relazione nella quale viene illustrato il tema oggetto della richiesta di consultazione e le finalità della medesima.
2. Ai fini della più corretta formulazione della proposta referendaria, l'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, la consultazione degli atti relativi all'argomento che si intende sottoporre al voto degli elettori.
3. La proposta deve essere presentata al Dirigente dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco che provvederà a protocollare l'originale per il Sindaco e la copia da restituire al Comitato promotore. Il protocollo deve contenere, oltre al numero progressivo e la data, anche l'ora di consegna della proposta.
4. Il Dirigente di cui al comma precedente, entro le successive 48 ore, provvede ad inoltrare la proposta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 31 ed all'Ufficio Elettorale

5. Entro dieci giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti da parte dei sottoscrittori della richiesta. Detti requisiti sono quelli necessari per partecipare alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 31: Commissione per i referendum – modalità di funzionamento

1. È istituita la Commissione per i referendum di cui al comma 7 dell'articolo 45 dello Statuto.
2. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti la Commissione, ciò dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui è sorta l'esigenza.
3. All'atto del suo insediamento, la Commissione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.
4. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti della Commissione è attribuita una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute. L'indennità è stabilita dalla Giunta Comunale.
6. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.
7. Alla Commissione dovranno essere messi a disposizione, anche temporaneamente, locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento del suo compito, compreso quello di segreteria. Tutti gli uffici comunali devono assicurare la piena collaborazione alla Commissione.

Articolo 32: Giudizio di ammissibilità

1. Il Sindaco convoca, nei termini stabiliti dallo Statuto, la Commissione per i referendum
2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 del precedente articolo 30, si pronuncia, udito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.
3. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.
4. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.
5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco provvede a notificare la decisione al Comitato promotore, entro cinque giorni dalla sua adozione.
6. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il Comitato promotore può, entro trenta giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale, che a maggioranza semplice decide in via definitiva.
7. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco notifica il provvedimento al Comitato promotore entro cinque giorni dalla sua adozione
8. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i

suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Qualora, nella fase procedimentale precedente, intervenga la modifica dell'atto oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario e, ove l'atto di modifica sia valutato idoneo, egli ordina la conclusione del procedimento, in analogia con quanto stabilito in precedenza mentre, in caso contrario, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato dalla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere concentrato sull'atto risultante dalla modifica.

9. Tutte le decisioni inerenti il giudizio della Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum devono essere comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari; notificate al Comitato promotore ed affisse all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 33: Firme dei sottoscrittori

1. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini, entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso il Segretario Generale del Comune.

2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad 1/30 degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.

3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, oppure sono raccolte attraverso modalità di sottoscrizione in via telematica.

4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.

5. L'Amministrazione Comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli uffici comunali appositamente indicati.

6. Al Comitato promotore verrà corrisposta, dall'Amministrazione, successivamente allo svolgimento del referendum, una somma massima pari ad Euro 9.200,00 (novemiladuecento/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comitato stesso per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum.

7. L'erogazione della somma di cui al comma precedente avverrà solo a seguito di presentazione di rendicontazione, da parte del Comitato promotore, delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum.

8. Il rendiconto delle spese, sottoscritto dal Coordinatore del Comitato promotore, dovrà essere trasmesso, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, alla Commissione per i referendum e alla Presidenza del Consiglio Comunale, che effettueranno le opportune verifiche in merito alla effettività e congruità delle spese, prima di dare mandato ai competenti Uffici di corrispondere la somma di cui al sesto comma.

Articolo 34: Autenticazione delle firme

1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali, ad eccezione del caso in cui la raccolta delle firme avvenga con modalità telematiche tali da garantire l'identità del sottoscrittore.

2. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Prato.

3. A tale scopo, l'Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.

Articolo 35: Accertamento dei requisiti

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito delle firme presso il Segretario Generale, convoca la Commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, avvalendosi dell'Ufficio elettorale.
2. La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata e richiedendo – se necessario – chiarimenti al Comitato promotore, comunica al Sindaco l'esito positivo dell'istruttoria affinché egli possa procedere all'indizione del referendum, ovvero ne dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari.
3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi due anni.

Articolo 36: Indizione del referendum

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità sulla documentazione presentata dal Comitato promotore, il Sindaco, entro venti giorni dalla comunicazione di detto esito, sottopone al Consiglio Comunale l'effettuazione del referendum.
2. Il Consiglio Comunale dà corso al referendum, con apposita deliberazione nella quale, oltre a stabilire il testo del quesito da sottoporre a suffragio e la data in cui si effettuerà la consultazione referendaria, vengono stanziati i fondi per l'organizzazione del referendum e viene individuato il Responsabile del procedimento, il quale sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con tutti i settori interessati.
3. Il Sindaco indice il referendum, una volta che siano state espletate le procedure previste nei precedenti commi; nel relativo decreto viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; inoltre vengono comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.

Articolo 37: Data di svolgimento del referendum

1. Il referendum si svolge in un'unica giornata di domenica compresa tra aprile e giugno oppure tra ottobre e dicembre, non in concomitanza con altre operazioni di voto.
Il periodo della campagna elettorale per il referendum consultivo non può coincidere con altre operazioni di voto.
2. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali; quelli già programmati sono rinviati a nuova data.
3. Quando il Consiglio Comunale sia sospeso dalle sue funzioni, o sia stato sciolto per uno dei motivi previsti dalla normativa vigente, ovvero venga rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, nel caso di scioglimento anticipato, i referendum già indetti vengono postposti all'anno successivo.

Articolo 38: Comitati di sostegno

1. Una volta ammesso il referendum, con le stesse modalità previste per il Comitato promotore – e cioè con la sottoscrizione di almeno duecento elettori del Comune – possono essere costituiti Comitati di sostegno alle opzioni alternative insite nel quesito referendario.
2. Il Comitato di sostegno trasmette alla Commissione per i referendum le firme necessarie alla sua costituzione specificando, nel contempo, l'opzione sostenuta; la Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento, provvede ad accertare il possesso dei requisiti previsti per i sottoscrittori, tramite l'Ufficio elettorale.

3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato stesso,

4. Con semplice dichiarazione del proprio Coordinatore, il Comitato dei cittadini promotori può comunicare alla Commissione per i referendum l'opzione da esso sostenuta, assumendo in tal modo le funzioni di uno dei previsti Comitati di sostegno.

Articolo 39: Pubblicizzazione del referendum

1. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza, disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da esporsi all'Albo pretorio, nelle sedi circoscrizionali e in altri luoghi pubblici, nonché tramite affissione stradale – con i quali vengono precisati:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
- il giorno e l'orario di votazione;
- i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
- le procedure relative alla propaganda elettorale;
- l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori;
- l'avvertenza che il quorum necessario per l'efficacia del referendum è stabilito in almeno il 50% del totale degli aventi diritto al voto.

Articolo 40: Attività e spazi di propaganda

1. Il Comitato promotore, i comitati di cui al precedente articolo 38, così come i raggruppamenti politici presentatisi alle ultime elezioni per il Consiglio comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.

2. Condizioni di parità vengono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'Amministrazione Comunale

3. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum.

4. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.

Articolo 41: Partecipanti al referendum

1. Hanno diritto a votare per il referendum tutti coloro che risultino residenti a Prato all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione e posseggano i requisiti per poter votare per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale

2. Hanno altresì diritto al voto coloro che, alla data della consultazione e godendo dei suddetti requisiti, abbiano compiuti i 16 anni; tali elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale dal quale saranno desunti gli elenchi corrispondenti ad ogni sezione elettorale costituita ai sensi del successivo articolo 43.

Articolo 42: Registro dei votanti

1. Ai fini di comprovare l'avvenuto esercizio del diritto di voto, presso ogni Sezione saranno tenuti due registri (distinti per l'elettorato maschile e quello femminile) nei quali un componente della sezione elettorale annoterà gli estremi anagrafici di coloro che hanno votato presso la Sezione medesima.

Articolo 43: Numero e ubicazione dei seggi elettorali

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale.
2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento.
3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (sedi circoscrizionali, biblioteche, palestre, ecc.).

Articolo 44: Composizione delle sezioni elettorali

1. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario.
2. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. È facoltà della Giunta costituire i seggi con personale dell'Amministrazione comunale o ricorrere alla nomina di cittadini idonei agli uffici di presidente o scrutatore, ricorrendo alle procedure stabilite dalle norme per le elezioni delle Camere.
3. Sarà cura dell'Ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione.
4. Sia nel caso del personale comunale, che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco, onde consentire l'immediata sostituzione.
5. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.
6. L'assolvimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo. Per i membri del seggio non dipendenti comunali è prevista la corresponsione dell'indennità di cui alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 45: Schede per la votazione

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.
2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.

Articolo 46: Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici

1. Il Comitato promotore, i comitati di sostegno, di cui al precedente articolo 38, ed i raggruppamenti politici, di cui al precedente articolo 40, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio elettorale.
2. La designazione avviene su delega sottoscritta, a seconda dei casi:
 - dal rappresentante del comitato promotore;
 - dal rappresentante del comitato di sostegno;
 - dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici.

3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.

Articolo 47: Insediamento dei seggi

1. I seggi si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.

2. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.

Articolo 48: Operazioni di voto e spoglio delle schede.

1. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.

2. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.

3. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti la sezione elettorale.

4. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda (o le schede) per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.

5. È facoltà dei componenti il seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.

6. In occasione delle consultazioni referendarie, la Giunta Comunale può autorizzare il voto postale e/o il voto telematico. Quest'ultimo può essere disposto, in fase di prima sperimentazione, anche per porzioni del territorio comunale e per quegli elettori che faranno espressa e formale richiesta, mediante apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio elettorale, di poter votare telematicamente con l'utilizzazione di propri computer. Le modalità relative verranno stabilite dall'Ufficio Elettorale, su indicazione della Giunta.

7. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.

8. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio elettorale.

9. Lo scrutinio del voto telematico verrà effettuato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Prato, con redazione di apposito verbale da trasmettersi all'Ufficio elettorale.

10. Il voto postale verrà scrutinato direttamente dall'Ufficio elettorale.

11. Alla Commissione per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.

12. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami medesimi.

Articolo 49: Verifica dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede:

- alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
- all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.

2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, per gli adempimenti conseguenti, alla Commissione per i referendum, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore.

Articolo 50: Proclamazione del risultato

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 49, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.

2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro dieci giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi dieci giorni.

3. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale – tenuto conto, nella sua autonomia, dell'esito del voto – si pronuncia sull'oggetto del quesito referendario entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, con proprie deliberazioni, decidendo se e come dare attuazione al risultato medesimo.

4. Nel caso che, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto, il quesito referendario non potrà essere riproposto prima di tre anni.

Articolo 51: Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

TITOLO VIII: OSSERVATORIO

Articolo 52: Osservatori Civici

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'istituzione di Osservatori Civici, quali forme di democrazia partecipativa. In via esemplificativa, possono essere demandati agli Osservatori civici l'analisi di temi, situazioni, problematiche e/o opportunità legate a temi generali o specifici, d'interesse diffuso o localizzato, l'attività di supporto alla programmazione amministrativa di competenza comunale, la sollecitazione di interventi e iniziative, nonché il loro monitoraggio circa gli interventi e le iniziative intraprese.

2. L'Osservatorio Civico assolve alla propria funzione attraverso il modello del confronto diretto fra Amministrazione Comunale e membri dell'Osservatorio, al fine di promuovere la relazione fra Amministrazione e società civile, considerata un valore aggiunto per una buona gestione della cosa pubblica.

Articolo 53: Istituzione di un Osservatorio Civico su iniziativa pubblica

1. La Giunta Comunale, su iniziativa dell'Assessorato alla Partecipazione e degli Assessorati competenti per materia, può deliberare l'istituzione di un Osservatorio Civico, per le finalità di cui al precedente art. 52.

2. Con la delibera di istituzione, la Giunta Comunale stabilisce:

- la composizione iniziale dell'Osservatorio, ai sensi del successivo art. 55;
- la durata dell'Osservatorio, che potrà avere natura temporanea o permanente. La durata degli Osservatori permanenti non potrà comunque essere superiore alla durata del mandato del Sindaco;
- la data, l'orario e il luogo della prima seduta dell'Osservatorio. La sede sarà stabilita in base alla disponibilità di spazi pubblici adeguati, che saranno messi a disposizione gratuitamente per tutta la durata dell'Osservatorio;
- la creazione di una sezione specifica dell'istituto dell'osservatorio all'interno dello spazio web dedicato alla partecipazione sulla rete civica del Comune, attraverso il quale gestire le successive adesioni;

- le modalità per garantire alla delibera istitutiva la massima diffusione presso la cittadinanza, ulteriori rispetto alla pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio.

3. Il Consiglio Comunale su iniziativa di uno o più Consiglieri, potrà approvare specifica Mozione che impegni la Giunta ad istituire un osservatorio.

Articolo 54: Istituzione di un Osservatorio su istanza di cittadini e/o di realtà locali

1. L'istituzione di un Osservatorio può avvenire su istanza di almeno 100 cittadini o di almeno 3 soggetti associativi aventi sede nel territorio comunale, portatori di un qualunque interesse diffuso.

2. La richiesta deve essere presentata, mediante PEC o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, all'Assessorato competente in materia di partecipazione. Tale Assessorato, esaminata l'istanza e verificata la completezza ai sensi del successivo comma 4, entro trenta giorni dalla sua ricezione la trasmette alla Giunta per l'istituzione dell'Osservatorio.

3. Qualora fosse riscontrata una carenza formale della domanda, ovvero si rendessero necessari chiarimenti, l'Assessorato competente in materia di partecipazione potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti alla parte istante. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà avvenire tramite risposta motivata.

4. L'istanza di istituzione di un Osservatorio deve contenere almeno:

- l'oggetto o la materia di interesse diffuso, con particolare riferimento alle situazioni e/o criticità che si intende affrontare e monitorare;
- una breve descrizione dei soggetti istanti, attraverso la quale rendere noti le ragioni dell'interesse del quale si fanno portatori;
- la durata proposta, che sarà stabilita dalla Giunta, con la delibera di cui all'art. 53, comma 2.

5. La Giunta comunale delibera sulla istituzione o meno dell'Osservatorio entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'Assessore competente. La delibera di istituzione deve presentare i contenuti di cui all'art. 53, comma 2, ovvero le motivazioni della non istituzione.

Articolo 55: Composizione dell'Osservatorio

1. Gli Osservatori non prevedono un numero minimo o un numero massimo di membri.

2. Sono membri di diritto dell'Osservatorio:

- gli Assessorati competenti per materia, in base ai temi oggetto dell'Osservatorio, in rappresentanza politica e tecnica;
- i soggetti che hanno presentato l'istanza di istituzione dell'Osservatorio;
- gli enti controllati, partecipati o vigilati dal Comune, competenti per materia.

3. In ogni caso, tutti i soggetti, ancorché privi di personalità giuridica, portatori di un qualunque interesse diffuso del territorio, e tutti i cittadini potranno, dietro apposita richiesta, entrare a far parte dell'Osservatorio, senza discriminazione di alcun tipo, in ossequio ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e parità di trattamento.

Per l'ammissione all'interno dell'Osservatorio tali soggetti saranno tenuti a registrarsi sul portale che sarà stato messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

4. La partecipazione agli Osservatori è preclusa:

- ai partiti politici;
- ai movimenti politici che abbiano una propria rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale e/o della Giunta, o che si siano comunque presentati all'ultima tornata elettorale ed a quelli costituitisi successivamente;

- agli esponenti di liste civiche, che abbiano una propria rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale e/o della Giunta, o che si siano comunque presentate all'ultima tornata elettorale o costituite successivamente.

5. Saperi tecnici, esterni all'Amministrazione Comunale, potranno essere consultati in relazione alla specificità dei temi trattati.

6. La partecipazione all'Osservatorio avviene su base volontaria e a titolo completamente gratuito, salve specifiche disposizioni inerenti all'attività dei dipendenti comunali.

Articolo 56: Funzionamento dell'Osservatorio

1. La Pubblica Amministrazione, nella persona degli Assessori membri dell'Osservatorio, assume all'interno dell'Osservatorio un ruolo di facilitazione, per fare emergere le istanze provenienti dai membri dell'Osservatorio, ma anche un ruolo di coordinamento affinché queste istanze si possano trasformare in proposte ed azioni efficaci, bilanciando tutti gli interessi coinvolti.

2. Nella prima seduta dell'Osservatorio viene istituito un Coordinamento composto dall'Assessore competente, da un segretario/a individuato/a nell'ambito del personale comunale e da uno o più rappresentanti dei soggetti firmatari della richiesta di istituzione dell'osservatorio.

3. Il Coordinamento ha il compito di:

- a. definire le regole del funzionamento dell'Osservatorio e la sua promozione presso la cittadinanza;
- b. stabilire il calendario e la cadenza delle sedute e la durata dell'Osservatorio, in modo da valorizzare le priorità e le necessità relative alle tematiche trattate;
- c. fornire tutte le informazioni necessarie ai problemi in discussione;
- d. costituire eventuali gruppi di lavoro con i rispettivi responsabili;
- e. convocare i saperi esperti necessari all'approfondimento delle tematiche specifiche;
- f. determinare le caratteristiche degli eventuali processi decisionali.

4. La segreteria gestisce l'agenda delle convocazioni, la redazione dei verbali con le conclusioni delle riunioni e l'invio degli stessi a tutti i partecipanti, assicurando contestualmente la più ampia diffusione dei provvedimenti presi, mediante i mezzi di informazione e comunicazione ritenuti idonei.

5. Le convocazioni alle assemblee dell'Osservatorio devono essere trasmesse almeno cinque giorni prima della data stabilita, con le modalità indicate dalla cabina di regia. L'avviso deve contenere la specificazione della data, l'ora, il luogo in cui si svolge la riunione e l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da discutere.

6. Le sedute sono pubbliche ed i presenti sono registrati.

Articolo 57: Compiti dell'Osservatorio

1. Nel corso delle sedute successive alla prima, l'Osservatorio svolge attività di:

- a. analisi delle situazioni, approfondimento, condivisione di problematiche;
- b. formulazione di proposte di intervento, iniziative;
- c. monitoraggio civico. Attraverso questa attività saranno valutati i risultati di quanto deliberato durante dall'Osservatorio nell'assolvimento dei compiti di cui ai punti che precedono. Il monitoraggio civico è funzionale a: 1) aumentare la consapevolezza sulle valutazioni fatte dai cittadini; 2) monitorare l'operato delle istituzioni in relazione alle richieste della cittadinanza; 3) formare un giudizio sull'efficacia dei provvedimenti presi; 4) raccogliere idee e proposte che possano supportare le pubbliche amministrazioni, con la finalità di migliorare l'efficacia degli interventi. Vista la centralità dell'attività, al monitoraggio civico sarà dedicato un tempo apposito.

2.L'attività dell'Osservatorio, soprattutto in relazione ai precedenti punti b) e c), si svolge attraverso i verbali delle sedute, i documenti e/o le relazioni che saranno eventualmente redatti. Tali verbali, documenti e/o relazioni dovranno dar conto di tutte le posizioni emerse, e non hanno carattere vincolante per l'Amministrazione, fermi restando gli obblighi di buona fede e leale collaborazione che si impongono a tutti i membri dell'Osservatorio.

3.In ogni caso, a tutta l'attività dell'Osservatorio è assicurata sempre la più ampia diffusione mediante i mezzi di informazione e comunicazione ritenuti idonei.

Articolo 58: Esito dell'Osservatorio

1.L'Osservatorio a tempo determinato terminerà con una relazione dell'Amministrazione Comunale sullo svolgimento e sulle risoluzioni del percorso partecipato. Le conclusioni saranno rese pubbliche attraverso i canali di comunicazione comunali.

2.L'Osservatorio permanente avrà invece una programmazione periodica, ponendo all'ordine del giorno anche le questioni insolite da porre al centro del dibattito.

TITOLO IX: NORMA FINALE

Articolo 59: Norma finale

1. Le norme del presente regolamento costituiscono un corpo unico con tutte le altre contenute in regolamenti comunali che disciplinano le materie dell'accesso agli atti, dell'informazione ai cittadini e della loro partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Nel caso di revisioni complessive del Regolamento la Commissione Consiliare, competente per materia, valuta di proporre alla Giunta l'attivazione di un processo partecipativo.